

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 401

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa dei Deputati BAVARO e VIOLA

Annunziata il 9 marzo 1949

Provvidenze, a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mediante regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio n. 38) venivano emanate apposite « Provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale ».

L'articolo 1 disponeva che la metà dei posti disponibili e di quelli che si sarebbero resi successivamente vacanti fino al termine della guerra nel grado iniziale dei singoli ruoli e che fossero da conferire mediante concorso ecc., dovessero essere *accantonati* a favore di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esami di ciascun concorso, si trovavano sotto le armi o che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non avessero potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere le sedi di esami.

Nel secondo comma dello stesso articolo si stabiliva che i posti accantonati si sarebbero conferiti mediante concorsi da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra tra coloro che ne avessero fatto domanda, comprovando di essersi trovati nelle condizioni sopradette e inoltre che alla data del concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che ne fossero tuttora in possesso (all'infuori del limite di età) alla data del bando del nuovo concorso.

Nell'articolo 2 si contemplava il caso particolare di coloro, i quali, avendo parte-

cipato o partecipando successivamente ad un concorso per esami o per titoli ed esami, avessero ottenuto l'ammissione alle prove orali e queste non avessero potuto sostenere, perché sotto le armi o per non aver potuto raggiungere le sedi di esami; e si stabiliva che gli interessati sarebbero stati ammessi a sostenere le dette prove nel concorso riservato da <sup>1</sup>espletarsi a norma dell'articolo 1 e sarebbero stati compresi nella relativa graduatoria.

Tutto ciò stabilito in ordine all'accantonamento dei posti ed all'espletamento dei concorsi riservati, seguivano le disposizioni dell'articolo 3, così testualmente formulate:

« Art. 3. — La nomina dei vincitori del concorso riservato di cui al secondo comma del precedente articolo 1 decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, già bandito alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, ed al quale gli interessati, ove non si fossero trovati nelle condizioni di cui al medesimo articolo 1, avrebbero potuto partecipare perché in possesso dei prescritti requisiti. A tal fine i vincitori dei concorsi originari già banditi alla data del presente decreto, o da bandire successivamente durante la guerra, sono nominati con riserva d'anzianità.

« I nominati in base alla graduatoria del concorso riservato saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata nel concorso, inter

calandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina».

Come si vede, in queste disposizioni si concretavano essenzialmente le «provvidenze» a favore degli ex combattenti, che costituivano la ragione di essere e la vera finalità del decreto. E gli interessati attesero infatti fiduciosi che i concorsi riservati fossero banditi, per parteciparvi, fornendo la prescritta documentazione dimostrativa dell'essersi trovati già in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi originari.

Senonché, nel frattempo, era avvenuto l'imprevisto! In un decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* 9 aprile n. 83) avente ad oggetto «norme per lo svolgimento dei concorsi», emanato previo parere della Consulta nazionale, venne inserito un articolo 4 del seguente tenore:

«Art. 4. — Le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte».

È di evidenza intuitiva che con questa nuova norma, apparentemente soltanto limitativa di quelle contenute nell'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, il sistema di tale decreto veniva radicalmente modificato, privando la grande massa degli ex combattenti del concreto beneficio che si era inteso assicurarle e che consisteva nel conseguire la nomina con la stessa decorrenza, sia pure ai soli effetti giuridici, con la quale l'avrebbero ottenuta in base al concorso originario. Solo così infatti ad essi si evitava il grave pregiudizio derivante dal tardivo inizio della carriera.

A quanto si desume dalla relazione fatta alla Consulta nazionale sul disegno del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, venne addotta, a giustificazione dell'articolo 4 sopra riportato, la considerazione che la retroattività della nomina non era da approvarsi, in quanto fondata «sul presupposto meramente ipotetico che i vincitori di un concorso riservato avrebbero egualmente vinto un concorso originario».

Ma il vero è che le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942,

n. 27, non avevano affatto un simile presupposto, ma erano state bensì emanate soltanto per raggiungere l'accennata finalità di evitare agli ex combattenti, già in grado di partecipare al concorso originario, il pregiudizio, altrimenti irreparabile, del tardivo inizio della loro carriera nell'impiego civile.

Ecco perchè si stabiliva non soltanto la retroattività della nomina, ma anche l'intercalamento fra i vincitori dei due concorsi, originario e riservato.

Ora, a voler tutto concedere, quel «presupposto» che i vincitori del concorso riservato «avrebbero egualmente vinto un concorso originario», potrebbe assumere un qualche rilievo unicamente in relazione all'*intercalamento*, in quanto con l'intercalamento verrebbero a turbarsi le posizioni acquisite (sebbene non definitive, perchè il regio decreto 6 gennaio 1942 disponeva la riserva d'anzianità) dei nominati in esito al concorso originario.

Per quel che concerne, invece, la semplice «retroattività» della nomina, agli effetti giuridici, col collocamento dei vincitori del concorso riservato negli ultimi posti di ruolo accantonati, il privarne gli interessati equivale a svuotare di ogni contenuto e di ogni portata pratica quella protezione che con le provvide disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si intendeva accordare agli ex combattenti.

A dimostrare quale strana ed assurda conseguenza ne sia derivata, basta rilevare che nei vari bandi di concorso si è richiesto e gli interessati hanno dovuto ottemperarvi, che gli aspiranti comprovassero di essersi trovati in possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario «alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande» per partecipare al concorso medesimo, comprovando inoltre di essere in possesso degli stessi requisiti anche attualmente. In sostanza, tolto il beneficio della decorrenza anteriore, quel che avrebbe dovuto costituire un vantaggio si è convertito in un onere...

Tutto ciò tenuto presente, si impone, per ovvie ragioni di giustizia e di doveroso riguardo a questo personale danneggiato dalla guerra, che vengano ripristinate, se non integralmente, almeno in parte le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, eliminando l'intercalamento, ma tenendo ferma la decorrenza della nomina, ai soli effetti giuridici, dalla

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario.

\* \* \*

Ma non basta; l'applicazione del succitato regio decreto 6 gennaio 1942 ha portato alla seguente anomalia:

L'articolo 8 prevede testualmente quanto segue:

« I posti disponibili alla data della pubblicazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra nei ruoli del personale civile nelle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado VIII di gruppo A) ed al grado IX di gruppo B), per le quali è previsto l'esame ai termini delle disposizioni vigenti, nonché per quelli del grado XI dei ruoli del gruppo C) sono conferiti, su designazione del Consiglio di Amministrazione, per merito comparativo ».

L'applicazione di tale norma fu limitata col successivo decreto legislativo 19 marzo

1948, n. 248 (*Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1948) al 31 dicembre 1948.

Sta però di fatto che, a tale data, un certo numero di dipendenti statali, che pure avevano acquisito il diritto ad essere scrutinati a termine dell'articolo 30 della disposizione sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), *pur essendo stati combattenti*, non hanno potuto beneficiare della facilitazione preletta per particolari situazioni dei rispettivi organici.

Si è verificato quindi la stranezza per cui sono stati promossi *senza esami* molti che non sono stati richiamati alle armi, tra cui un certo numero di donne, mentre non hanno potuto beneficiare di tale facilitazione dei benemeriti combattenti per i quali sostanzialmente si era voluto emanare il decreto del 1942.

Conviene quindi riparare a tale anomalia, con una disposizione di legge.

Tutto ciò premesso abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame per l'approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, ai vincitori dei concorsi riservati, i quali, all'atto dell'ammissione al concorso, abbiamo comprovato di essersi trovati nella condizione prevista dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sarà conferita la nomina con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, cui avrebbero potuto partecipare.

### ART. 2.

Al personale civile delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, che sia in possesso della qualifica di combattente ed abbia entro il 31 dicembre 1948 maturata l'anzianità per la promozione e si sia trovato nelle condizioni previste dall'articolo 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, viene conservato il beneficio di cui all'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in deroga alle disposizioni limitative contenute nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248.